



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 163 del 22/10/2024

**Oggetto : ART. 54 D. LGS. 2676/2000 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
AREE DI SOSTA**

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 19 del 9 febbraio 2024, con la quale si disponeva, in ragione della strutturale carenza di aree pubbliche da adibire alla sosta dei veicoli, che anche le aree private potessero essere adibite alla sosta dei veicoli, nel rispetto dello stato dei luoghi e dell'ambiente esistente e, quindi, senza apportare modifica alcuna e senza l'esecuzione di alcun intervento edilizio e/o di taglio alberi;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, a causa dei vincoli normativi regionali vigenti in materia urbanistica (in particolare la legge regionale 35/1987) nonché per le peculiarità del territorio, non ha spazi da adibire alla sosta delle auto, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso di pendolari e turisti;

CHE, per ovviare a tale problematica strutturale dell'Ente, l'Amministrazione ha intendimento, mediante l'approvazione del P.U.C., attualmente in corso di elaborazione, di imprimere alle zone più nevralgiche del territorio, la destinazione a parcheggio con la finalità di risolvere definitivamente la problematica della sosta dei veicoli, atteso che la sola individuazione delle cosiddette "strisce blu" non è stata sufficiente a garantire la scorrevolezza del traffico, la sicurezza dei pedoni e, soprattutto, la fruibilità di parcheggi che costituiscono infrastrutture indefettibili per la penisola sorrentina e soprattutto per Meta che, sebbene abbia un'estensione territoriale limitata, ospita un numero di avventori e turisti di gran lunga superiore alla sua capacità;

CHE, come già ribadito più volte anche in precedenti provvedimenti, il processo di destagionalizzazione delle strutture balneari, la mitezza del clima della Penisola Sorrentina in cui ricade il Comune di Meta, l'amenità della zona, le condizioni meteorologiche che caratterizzano questo periodo sono tutti fattori che concorrono a far affluire, in tutte le stagioni, numerosi turisti e pendolari attratti dalla tranquillità del Paese, dall'accessibilità al mare ed alla zona costiera osta che favorisce passeggiate salutari all'aria aperta, dalle attività di ristorazione presenti sul territorio che offrono piatti caratteristici e peculiari di questa zona;

CHE, conseguenzialmente, l'afflusso turistico, pur giovando all'economia locale, reca con sé l'atavica problematica della sosta delle auto aggravata dall'inesistenza, sul territorio comunale, di spazi da destinare a parcheggio ulteriori agli stalli di sosta (cosiddette strisce blu);



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

CHE tale situazione è aggravata dall'esecuzione in corso di lavori di realizzazione di opere pubbliche, già programmati ed improcrastinabili, segnatamente: interventi di efficientamento energetico in più zone del Paese per l'eliminazione anche di corpi illuminanti ormai obsoleti, ancora in corso, nonché dalla realizzazione dei lavori di cui al progetto denominato "Riconversione dell'edificio scolastico di Trarivi in via Tomaso Astarita, che implica la sottrazione alla sosta delle auto di ulteriori venti posti circa, e dai lavori afferenti alla realizzazione del progetto finalizzato alla rigenerazione urbanistica del quadrante territoriale costituito da piazza Scarpati, G.B. Liguori e via dei Cafiero con sottrazione alla sosta di ulteriori 10 stalli;

CHE l'appropinquarsi delle festività di ognissanti, di quelle natalizie in uno con l'esecuzione dei lavori sopra richiamati, che proseguiranno anche oltre La Santa Pasqua, presumibilmente fino al 30 giugno 2025 costituiscono un ulteriore causa di incremento del traffico veicolare con ricaduta negativa sulla sosta dei veicoli sul territorio comunale;

EVIDENZIATO che la strutturale mancanza di aree di parcheggio destinate alla sosta dei veicoli amplifica i notevoli disagi che già ordinariamente vivono i cittadini metesi, e comporta, quindi, un incremento del traffico veicolare, rallentamenti, soste selvagge, pericolosità per la sicurezza stradale e pedonale;

CHE tali circostanze sono fonte di malessere e stress per la cittadinanza, recano pregiudizio alla libera circolazione ed alla sicurezza pubblica sia per i cittadini che per coloro che giungono a Meta in auto per lavoro o per finalità più ludiche;

CHE la strutturale carenza di parcheggi è causa di numerose lamentele in ordine ai disagi legati alla sosta ed al traffico cui il locale Comando di polizia Locale non riesce a far fronte attesa la conclamata mancanza di idonee aree pubbliche da adibire a tale finalità;

CHE la situazione di allerta per l'esigenza dei parcheggi si attenua solo nei periodi di vigenza di ordinanze affini alla presente, per cui, attualmente, dato atto del permanere della situazione di urgenza prospettata, occorre adottare altro provvedimento in continuità all'ordinanza sopra richiamata;

RITENUTO, pertanto, opportuno e doveroso assicurare ai cittadini residenti, ai visitatori ed ai pendolari la possibilità di fruire di parcheggi in più punti nevralgici del territorio comunale, tenuto conto anche della necessità di garantire la massima sicurezza e lo snellimento del traffico anche per un'efficiente gestione del servizio di trasporto scolastico e del trasporto di persone, così da garantire una maggiore scorrevolezza del transito veicolare ed una maggiore sicurezza per tutti valorizzando come fine ultimo la spiccata vocazione turistica del comune di Meta;

VISTO il D.L.gs. 285/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 54;



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ORDINA

1) Possono essere adibite alla sosta di veicoli, in via eccezionale e temporanea e limitatamente al periodo 1 novembre 2024 – 30 giugno 2025 le aree che, per quanto attestato dal Comando di Polizia Municipale, siano idonee e funzionali ad evitare ricadute negative del flusso veicolare esistente durante tale periodo sull'ordine e la sicurezza pubblica e fermo restando il rispetto dello stato dei luoghi e dell'ambiente esistente e, quindi, senza apportare modifica alcuna e senza l'esecuzione di alcun intervento edilizio e/o di taglio alberi;

2) Resta inteso, pertanto, che laddove fosse necessario la realizzazione di interventi di adeguamento (es.: varchi di accesso ecc.) l'istante dovrà munirsi preventivamente dei prescritti titoli abilitanti secondo la vigente normativa in materia urbanistico-edilizia;

3) I proprietari delle aree medesime, ove interessati, possono dare comunicazione al Comune di Meta - Ufficio Attività Produttive – nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, che provvederà ad acquisire gli opportuni pareri/nulla-osta del locale comando di polizia locale e degli altri uffici interessati al procedimento;

4) Gli uffici comunali tutti sono incaricati degli atti consequenziali di competenza.

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all' Albo Pretorio del Comune, sul sito informatico del Comune di Meta ed inviato al Signor Prefetto della Provincia di Napoli, a mente dell'art. 54, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 267/2000, nonché trasmesso al locale Comando di Polizia Locale, allo Sportello Attività Produttive ed agli Uffici Tecnici, sede. Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale cap. Rocco Borrelli.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Sindaco

Tito Giuseppe
(sottoscritto digitalmente)